

STATUTO

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana denominata Alto Astico.

2. L'Unione Montana Alto Astico è un ente locale, ai sensi dell'art. 2, primo comma e dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione Montana è costituito dal territorio dei Comuni di : Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico.

2. L'Unione Montana opera nel territorio dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 28.09.2012, n. 40, e s.m.i. succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Alto Astico Posina e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art.3

(Sede)

1. L'Unione ha la propria sede legale presso lo stabile in via Europa, 22 ad Arsiero. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma presso la sede oppure presso immobili dei Comuni o nella disponibilità dell'Unione.

2. Gli uffici dell'Unione trovano collocazione nelle sedi municipali dei Comuni aderenti o presso altri immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Unione.

3. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4

(Scopi e funzioni)

1. L'Unione Montana persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;
- c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area;
- l) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. L'Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità Montane;
- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, ivi compresi gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare gli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti sotto il profilo ambientale, civico, economico e sociale.
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni Montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione Montana previa delega o trasferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. Le funzioni di cui al comma 2 lett. b), c) e d) sono esercitate sulla base delle indicazioni del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio – Economico per la realizzazione di opere ed interventi, attraverso i Programmi annuali operativi di esecuzione del Piano stesso.

5. L'Unione attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi. Garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, assicurando, ove possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun genere, qualora i soggetti da nominare siano più d'uno.

Art. 5

(Modalità di delega o trasferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

1. La delega o il trasferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento e si perfeziona con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana di un provvedimento di recepimento dei relativi atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione Montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.

3. L'Unione Montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti a decorrere dalla data dell'atto di recepimento dell'atto deliberativo comunale di affidamento.

6. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della L.R. 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che deve prevedere gli elementi di cui al primo comma del presente articolo.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati *ex lege* alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1, o stipula con gli stessi di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

8. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

9. Qualora il Comune di Pedemonte vedesse riconosciuta la legittima richiesta di essere aggregato alla Regione Trentino Alto Adige – P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento), il Comune medesimo potrà recedere dall'Unione Montana senza oneri specifici e senza termini di preavviso, fatta salva la contribuzione per la quota di competenza alle spese dell'anno finanziario in corso nel momento del recesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

3. Ai fini del presente titolo, il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: l'area sud che comprende i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico; l'area nord che comprende i Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico.

Art. 7

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell'Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Non è ammessa la delega ad altro amministratore.

2. I componenti il Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino al momento della convalida nei nuovi eletti.

3. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In tal caso, al Commissario vanno computati voti pari a quelli spettanti a tutti i rappresentanti del Comune commissariato.

5. I Sindaci entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

6. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all'atto della convalida da parte del Consiglio dell'Unione e cessano con la convalida dei nuovi eletti da parte del Consiglio stesso, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

7. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla nuova nomina vengono posti all'ordine del giorno la convalida degli eletti, facendo riferimento per analogia e per quanto attinenti alle disposizioni normative vigenti per i Consiglieri comunali, e, ove necessario, l'elezione del Presidente.

Art. 8

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

4. Il Consiglio adotta un regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da almeno due Consigli comunali.
2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi, sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.
4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.
5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo Pretorio *on line*. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 24 ore.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni esclusi il giorno della convocazione, il giorno della seduta, i sabati, le domeniche e le festività in genere.
8. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.
9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
10. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, fatta salva la necessità di maggioranza qualificate previste dal presente Statuto o dalla legge.
11. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno nove Consiglieri. I provvedimenti si intendono approvati con il voto della maggioranza dei presenti.
12. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o il presente Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione attraverso una maggioranza qualificata.
13. Non possono essere approvati in seconda convocazione i bilanci preventivi e i rendiconti della gestione, le variazioni e gli assestamenti generali di bilancio, lo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari.

Art. 10

(Regolamento del Consiglio)

1. Con Regolamento approvato a maggioranza assoluta, sono disciplinate in particolare:
 - a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 11

(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate. Essi possono essere invitati dal Presidente a partecipare alla Giunta.
4. Ai componenti del Consiglio si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico dei Consiglieri comunali.

Art. 12

(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma non si applica ai Consiglieri-Sindaci, in quanto componenti di diritto il Consiglio dell'Unione.
5. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata

la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 13

(Commissioni e gruppi consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.
4. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi consiliari.
5. La costituzione dei Gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato Gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno tempestiva comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
6. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dei Gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche l'istituzione della Conferenza dei capigruppo.

Art.14

(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione e la rappresenta assicurandone nel contempo l'unità dell'azione politico – amministrativa.
2. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto fra i propri componenti Sindaci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora con la votazione non si ottenga il *quorum* prescritto, il Consiglio viene riconvocato dal Consigliere Sindaco più anziano di età, entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene il *quorum*, il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7 comma 2, il Segretario ne sollecita la nomina con PEC, raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione, il Consiglio dell'Unione viene ugualmente convocato sotto la presidenza del Consigliere Sindaco più anziano di età. La seduta si intende legalmente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In caso di inerzia del Consigliere Sindaco, vi provvede il Consigliere più anziano d'età.
5. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione;

- b) nomina gli Assessori tra i Consiglieri Sindaci nel numero di tre per la composizione della Giunta;
- c) nomina il Vicepresidente dell'Unione tra gli Assessori appartenenti all'altra area territoriale rispetto a quella a cui lui appartiene;
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- e) nomina e revoca i Responsabili di posizione organizzativa, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, attraverso una scelta a carattere esclusivamente fiduciario e discrezionale secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11;
- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti, al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- m) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario o ai titolari di posizione organizzativa;
- o) se previsto dalla legge e se espressamente delegato dal Sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione, provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale;

6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo (2,5 anni) e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente che provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso, la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

8. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno dieci Consiglieri in carica, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova

elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 15

(La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati in base all'appartenenza territoriale tra i componenti Sindaci del Consiglio dell'Unione, nel numero di tre. A tal fine il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: la prima comprende i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico; la seconda comprende i Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico. Gli Assessori sono nominati in modo tale che uno appartenga alla stessa area territoriale a cui appartiene il Presidente e gli altri due all'altra area territoriale.
2. I Sindaci non Assessori possono partecipare alla Giunta senza diritto di voto, o delegare in propria vece un componente del Consiglio comunale.
3. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.
4. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
5. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
6. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
7. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
8. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di almeno due dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione avviene entro cinque giorni dalla richiesta. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS o altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione o presso le sedi comunali o in altro luogo ritenuto idoneo.
9. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione, purché vi sia il voto favorevole di almeno un rappresentante di ciascuna delle aree territoriali di cui al primo comma. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.
11. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.
12. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.
13. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con apposito regolamento.

Art. 16

(La Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita presso l'Unione Montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo, composto dal Presidente dell'Unione Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana ed esprime pareri obbligatori sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni.
3. La convocazione può essere chiesta anche da tre Sindaci dei Comuni associati.
4. I pareri sono vincolanti e vengono espressi dai soli Sindaci dei Comuni che abbiano delegato o trasferito le relative funzioni.
5. I pareri sono resi col criterio del voto ponderato sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento.
6. Sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni, la Giunta si pronuncia conformemente ai pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci.
7. La Conferenza dei Sindaci può disciplinare il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.
4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione Montana, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 18

(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa ampiamente decentrata nelle sedi municipali del territorio al fine di garantire per tutte le sedi un presidio in forma continuativa di personale.
3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 19

(Personale)

1. L'Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il personale dell'Unione è costituito da:
 - a) personale della soppressa Comunità Montana Alto Astico Posina, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) personale messo a disposizione dai Comuni, ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
 - c) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - d) personale non dipendente con contratto di collaborazione, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo - forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico - agraria ed idraulico - forestale.
5. La programmazione del fabbisogno del personale sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.
6. L'attribuzione mediante delega o trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, può comportare l'unificazione delle relative strutture.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e/o al coordinatore dei servizi associati e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.
4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 21

(Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione Montana è assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio, secondo le direttive del Presidente e degli assessori.
3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'attribuzione delle responsabilità e delle competenze al Segretario in conformità con i principi stabiliti dalle norme vigenti. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da personale interno od esterno secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 22

(Coordinatore dei servizi associati)

1. Il Presidente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, può individuare un coordinatore dei servizi associati, secondo le modalità indicate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tale regolamento disciplina anche il riparto di competenze tra la figura del Segretario e del Coordinatore.

Art. 23

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Presidente dell'Unione Montana, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dagli assessori attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24

(Attività finanziaria e bilanci)

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con modalità da definire con apposito regolamento che salvaguardino le diverse realtà territoriali.
3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La struttura e le codifiche di bilancio sono quelle delle Unioni di Comuni, ex art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 194/96, Regolamento recante approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e s.m.i.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell'Unione sono coperte da trasferimenti statali o regionali, oltre che da trasferimenti dei Comuni dell'ambito di cui all'art. 2, secondo criteri di proporzionalità in rapporto alla popolazione ed in ragione delle funzioni e dei servizi conferiti in gestione.
2. Le spese relative alle funzioni ed ai servizi conferiti vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 26

(L'organo di revisione)

1. Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma 3, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Regolamenti)

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità Montana.
2. Per le funzioni o servizi comunali trasferiti all'Unione Montana, la stessa adotta i relativi Regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i Regolamenti dei singoli Comuni, in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di delega o trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 30

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di Unioni di Comuni ed Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 31

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.
3. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
4. Entro trenta giorni dall'adozione, il Consiglio dell'Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte attraverso il medesimo sistema di voto.

Art 32

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.